

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente :		
PRESIDENTE	621	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
ZANIBELLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 (1292)	622	
PRESIDENTE	622, 623	
ZANIBELLI	622, 623	
VENEGONI	622	
LIZZADRI	623	
RUBINACCI	623	
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	623	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private (1619)	623	
PRESIDENTE	623, 624, 628	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	623	
RUBINACCI	624, 628	
VENEGONI	625	
DRIUSSI	625	
ROBERTI	626, 627	
ZACCAGNINI	626, 627	
		DI VITTORIO 627, 628
		SCALIA 627, 628
		GITTI 628
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):
		BARTOLE: Modificazioni alla composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (415) 628
		PRESIDENTE 628, 629
		REPOSSI, <i>Relatore</i> 628
		VENEGONI 629
		LENZA 629
		DI VITTORIO 629
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 629
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,20.
		REPOSSI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che, per la odierna seduta, il deputato Pastore è sostituito dal deputato Zanibelli.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Calvi, Buttè, Gitti e Pavan: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 ».

Non essendo, al momento, presente il relatore onorevole De Maria, prego lo stesso proponente, onorevole Zanibelli, di illustrare brevemente alla Commissione la sua proposta di legge.

ZANIBELLI. Praticamente, potrei riferirmi alla relazione che accompagna la proposta di legge. In essa ho sinteticamente riassunto i motivi che hanno suggerito la formulazione della proposta. Ma desidero aggiungere qualcosa a mo' di commento. Innanzi tutto rendo noto alla Commissione, e con un certo piacere, che la legge 15 agosto 1949, cui il provvedimento odierno si riferisce, ha risolto uno dei problemi più gravi, anche se non proprio il fondamentale, esistenti nella Val Padana: quello relativo a ben 300 mila salariati. In virtù di quella legge, il fenomeno del trasloco, che si ripeteva di anno in anno, in occasione dell'11 novembre, si è alquanto attenuato e nelle aziende la creazione di un rapporto biennale, anziché annuale, ha favorito il costituirsi di rapporti diversi e migliori fra il datore di lavoro ed i contadini. In materia di contratti e di scadenze, varie sono state e sono le controversie. In conseguenza, molteplici sono i casi di sentenze che hanno creato nella giurisprudenza un complesso di norme nuove, tali da poter costituire una base positiva per la eventuale impostazione di quel provvedimento, tanto atteso da parte dei salariati, per la « giusta causa » riguardante la disdetta dei contratti di lavoro. Esistono, in proposito, delle proposte avanzate dall'una e dall'altra parte: per il momento non ritengo opportuno entrare nel merito delle stesse.

Attenendomi all'argomento della proposta di legge in esame, voglio invece far presente questa circostanza: a seguito di alcune controversie, non risoltesi in sede di pretura o di tribunale, si è giunti nel 1953 ad una sentenza in sede di Cassazione dove, all'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si dà una interpretazione che, a mio parere, è contraria allo spirito col quale appunto nel 1949 si approvò la legge stessa. Voglio richiamare, a conferma, alcuni precedenti: quando nel 1949 il provvedimento fu presentato al Senato, l'allora Mini-

stro del lavoro fece presente, nella sua relazione, che alla formulazione del provvedimento legislativo si era giunti in conseguenza dell'accordo tra le parti di fissare in un biennio la durata del contratto per i salariati fissi in agricoltura, salvo eventuali proroghe. Ognuno ricorderà che, nel 1949, si manifestò il grave problema del settore dei salariati, specie della Val padana. Assai importanti erano i punti di contrasto: la stipulazione del contratto di lavoro, la corresponsione e la misura degli assegni familiari, l'indennità per infortuni, l'aumento della indennità caropane, il principio della « giusta causa », ecc.

L'unica soluzione che si ritenne attuabile fu quella di prolungare la durata minima del contratto di lavoro per i salariati fissi. Questo concetto venne molto chiaramente espresso sia nella relazione Iannucci al Senato che in quella Fassina alla Camera.

La sentenza della Cassazione, cui ho dianzi accennato, presenta, invece, una conclusione, (come ho del resto citato anche nella relazione che accompagna la proposta di legge) in cui si sostiene che la legge 15 agosto 1949, n. 535, nei contratti individuali di lavoro per i salariati fissi in agricoltura, impone soltanto una durata iniziale di un biennio e che, trascorso il biennio, il contratto può essere disdetto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 2118 del Codice civile.

Evidentemente, questa interpretazione della legge del 1949, così come è entrata anche nel dispositivo della sentenza, vuol dare, alla fissazione in due anni della durata del contratto di lavoro, una interpretazione, direi, limitata all'annata in corso all'atto della controversia in sede sindacale, per cui l'annosissimo problema delle disdette, al quale, negando il principio della giusta causa, non si è posto mai un vero rimedio, rimane in piedi e con gli effetti che si possono immaginare.

Evidentemente, questa interpretazione è contraria allo spirito che ha informato la legge, all'accordo sindacale e più ancora allo spirito del legislatore.

Pertanto, prima di giungere a casi analoghi a quelli verificatisi in materia di contributi unificati, per i quali le sentenze della Corte di Cassazione si sono ripetute in modo addirittura diverso l'una dall'altra, ritengo sia necessario stabilire una interpretazione autentica che, per il suo carattere obbligatorio, ponga fine ai gravi inconvenienti lamentati.

VENEGONI. Non sarebbe il caso di abbinare a questa discussione anche quella della proposta di legge dell'onorevole Di Vittorio che verte sullo stesso argomento?

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

ZANIBELLI. Faccio presente che la proposta di legge presentata dall'onorevole Di Vittorio, più che vertere sullo stesso argomento della proposta di legge in esame, riguarda, come del resto l'altra proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Pastore ed altri, il periodo di durata del contratto, che si vorrebbe estendere a tre anni, ed il principio della giusta causa che si vorrebbe introdurre. Il fatto stesso che le due proposte di legge accennate siano state presentate dagli onorevoli Di Vittorio e Pastore, mi pare sia una dimostrazione evidente che tutte le organizzazioni sindacali tendono, in questo caso, allo stesso scopo.

Non mi oppongo, pertanto, a quella impostazione, ma vorrei fare presente che noi, oggi, ci troviamo dinanzi a un dato già acquisito: la durata biennale. Quest'anno, in Val padana, il numero delle disdette può essere minimo se noi stabiliamo chiaramente e definitivamente l'interpretazione da dare alla legge 15 agosto 1949; mentre invece detto numero può salire al 25 o al 30 per cento del numero dei salariati fissi se non viene subito smentita l'interpretazione della Cassazione. Pregherei perciò l'onorevole Venegoni di associarsi ad un voto per il sollecito esame delle proposte di legge Di Vittorio e Pastore, limitandosi, questa mane, ad approvare l'attuale proposta così come è stata formulata. Nell'invitare tutti i colleghi ad una benevola e sollecita approvazione, spero che la nostra decisione possa evitare, per quest'anno e per gli anni futuri, un alto numero di disdette nelle province interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZADRI. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Venegoni e convergo sulla opportunità che il problema venga affrontato in modo più vasto. D'altra parte trovo giuste le considerazioni dell'onorevole Zanibelli. Perciò sono anch'io del parere di approvare la proposta di legge in esame e di pregare, nel frattempo, il nostro Presidente perché affretti la discussione delle altre due proposte.

RUBINACCI. Desidero intervenire nella discussione solo perché tengo a sottolineare che l'interpretazione proposta corrisponde a quello che fu lo spirito del legislatore quando la legge fu approvata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Trattandosi di

interpretazione di una legge il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, deve interpretarsi nel senso che la durata dei contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro ed i salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati, non può essere inferiore a due anni per ogni contratto individuale, anche se rinnovato più volte dopo il primo biennio ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private. (1619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private ».

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge.

REPOSSI, *Relatore*. Un profondo e giustificato disagio esiste tra i lavoratori dipendenti dalle aziende elettriche. Ho letto con particolare attenzione il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. Dico però subito che sono rimasto molto perplesso circa l'insieme del provvedimento e la formulazione dei singoli articoli, come sono rimasto preoccupato nell'apprendere, dalla lettura della relazione che accompagna il provvedimento, che questo è la risultanza di un accordo sindacale. Ecco qual è la considerazione che mi preoccupa: se noi approvassimo il disegno di legge, così come è formulato, soltanto coloro che sono attualmente in pensione verrebbero a trarre un certo beneficio. Tutti gli altri, ed in particolare i giovani, verrebbero — di contro — a subire un danno notevole.

Guardiamo taluni aspetti del disegno di legge. Il diritto che si vuole affermare alla pensione per invalidità dopo 15 anni di servizio è in netto contrasto con le disposizioni sociali attuali che danno diritto alla pensione dopo cinque anni di versamenti. Per quanto riguarda lo stato di invalidità, si rileva che viene considerato invalido l'iscritto che, in relazione alla sua mansione, si trova ad avere il 50 per cento delle possibilità di lavoro. In conseguenza di ciò un individuo può essere

allontanato dal servizio perché, in rapporto alla sua capacità specifica, la sua capacità lavorativa è diminuita del 50 per cento. Ora, secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria che prevedono almeno un terzo della capacità lavorativa, la capacità specifica del 50 per cento non darebbe mai diritto alla pensione di invalidità. Altro caso: colui che subisca una invalidità per motivi di servizio prima dei 15 anni di anzianità, può essere allontanato dal servizio senza il trattamento di quiescenza perché non ha raggiunto il limite minimo di 15 anni di lavoro e non può fruire dell'assicurazione obbligatoria pur avendo contribuito per 12 o 13 anni; vale a dire più del necessario, dal punto di vista legislativo. Inoltre, si può osservare che, mentre con l'assicurazione generale obbligatoria si ha diritto alla pensione dopo 15 anni di versamenti e con un adeguato aumento nei casi di differimento, nel disegno di legge in esame si pone come limite per il diritto alla pensione il 65° anno di età e si concede la facoltà di fruirne, ma con una sensibilissima riduzione, al compimento del 60°.

Avrei proprio desiderato che il Ministero del lavoro avesse esaminato con maggiore attenzione e trattato con maggiore cautela questi aspetti della questione perché il risultato del provvedimento, in sostanza, è questo: i lavoratori vengono ad essere danneggiati e non favoriti rispetto al normale trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, data la situazione di disagio che si verrebbe a creare per gli interessati, ritengo sia opportuno, così come facemmo a suo tempo per il disegno di legge riguardante il personale addetto alle aziende del gas, di sospendere la discussione ed invitare il Ministero del lavoro a riconvocare le parti per riesaminare a fondo il problema e modificare opportunamente la formulazione di alcuni articoli del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Devo informare gli onorevoli colleghi che, in qualità di Presidente della Commissione, sono stato pregato da numerose lettere, di sollecitare una conferma legislativa dell'accordo sindacale del 1949, convalidato dal successivo *referendum*, tenendo però conto della grave situazione di disagio in cui sarebbe stata posta una buona parte di lavoratori della categoria se si fosse approvato da parte del Parlamento il disegno di legge in esame, così come è formulato.

Purtroppo, se le cose stanno come mi sono state prospettate, c'è da ritenere che il *refe-*

rendum del 1952 fu male impostato. Forse sarebbe stata necessaria una maggiore divulgativa. Forse, né i lavoratori né, direi, i loro sindacati, ebbero una sensazione precisa di quello che proponevano agli interessati, perché in effetti, l'accordo è partito da un concetto prevalentemente previdenziale. Ritengo che occorra rivedere la questione, soprattutto in senso tecnico, e sarebbe augurabile che le organizzazioni sindacali e gli stessi lavoratori non facessero questioni di prestigio. Penso che la soluzione migliore sia di invitare il Ministero del lavoro a riconvocare le parti per apportare al disegno di legge quelle modifiche che soddisfino tutti gli interessati.

RUBINACCI. Vorrei sottolineare che, quando fu stipulato il contratto collettivo sotto gli auspici del Ministro Fanfani, si trattò effettivamente di un grande successo sindacale in campo previdenziale. Detto contratto rappresentava un notevole progresso nei confronti del sistema di previdenza in atto in quel momento. È sopravvenuta poi la legge del 1952 a porre un problema di coordinamento con il sistema previdenziale escogitato dagli elettrici. La materia formò oggetto di discussioni molto approfondite cui parteciparono tutte le organizzazioni sindacali, ed anche il *referendum* che il Ministero del lavoro ebbe modo di seguire fu svolto in maniera molto seria.

Debbo, perciò, contestare l'opinione che non vi sia stata una sufficiente informativa. Ricordo perfettamente le tesi sostenute dalle varie organizzazioni sindacali, quelle favorevoli e quelle contrarie all'uno e all'altro sistema: si fece perfino un volume per cognizione degli interessati.

PRESIDENTE. Incomprensibile ai lavoratori.

RUBINACCI. Ricordo benissimo che gli uffici amministrativi del Ministero fecero dei prontuari per oltre quattrocento casi possibili, prontuari che furono messi a disposizione dei singoli lavoratori i quali ebbero così la possibilità di rifarsi i conteggi per proprio conto. Credo sia doveroso dire questo perché il dare una interpretazione diversa a quanto fu fatto mi sembra contrario alla verità delle cose. Il Ministero del lavoro, per questa materia, prese una iniziativa veramente fuori dell'ordinario. Normalmente, infatti, quando un determinato oggetto è sottoposto a *referendum*, si tratta di vedere se la maggioranza degli interessati approva o non approva una determinata impostazione.

In questo caso particolare, proprio per l'intervento del Ministero del lavoro, che fu

sollecitato da alcune delle organizzazioni sindacali e da molti lavoratori interessati, si stabilì un principio nuovo: che, anche se si fosse adottato il sistema approvato dalla maggioranza, la minoranza avrebbe avuto la possibilità di non sottostare e di esercitare una opzione e, quindi, distaccarsi dal fondo e mantenersi iscritta alla previdenza generale. In effetti, se non erro, ben dodicimila lavoratori esercitarono questa opzione; il che evidentemente è segno che si fece un esame piuttosto approfondito anche delle situazioni personali.

Ho fatto queste precisazioni, direi di carattere storico, per dimostrare come il Ministero del lavoro fu sollecitato a creare condizioni più favorevoli per tutti i lavoratori interessati, anche se la cosa determinò notevoli problemi di ordine tecnico e attuariale. Si trattò infatti di ridurre a 32.000 la base dei lavoratori iscritti al fondo, di fronte ai 45.000 previsti in un primo momento. È senz'altro vero che con il provvedimento di cui sto parlando si è voluto tenere in particolare considerazione la situazione degli anziani e dei lavoratori già pensionati, ma è anche vero che, solo togliendo qualcosa alla posizione dei lavoratori attuali, si è potuto ovviare alla situazione scabrosa nella quale detti pensionati si trovano.

Nella comparazione fra i due sistemi, indipendentemente dagli interessi dei singoli, bisogna guardare la cosa nel suo complesso e, pertanto, non identificare singoli punti di minor favore così come, con l'abituale diligenza, ha notato il relatore onorevole Repossi. A certe disposizioni che possono apparire di minor favore, corrispondono senz'altro certe altre disposizioni che sono senza dubbio di interesse maggiore.

Per esempio, basta soffermarsi a considerare che è affermato il principio della scala mobile in relazione al costo della vita; e che si procede alla liquidazione di pensione in relazione agli ultimi sei mesi di retribuzione, cosa questa che rappresenta, indubbiamente, un grande vantaggio, perché significa riportarsi al massimo della retribuzione percepita dal lavoratore.

Una posizione della Commissione, che potesse apparire di ostilità nei confronti di questa situazione, potrebbe avere la conseguenza di privare tutti i beneficiari dei vantaggi relativi.

Sarei, pertanto, estremamente cauto.

Piuttosto che riaffidare al Ministero il compito di rielaborare la materia, sarei portato a pregare il relatore, eventualmente con

l'assistenza di altri componenti della Commissione, di compiere egli stesso un riesame tecnico del disegno di legge per identificare certe situazioni che possono essere effettivamente di svantaggio nei confronti del sistema generale della previdenza e che vanno senz'altro corrette. Per consentirgli ciò, propongo di rinviare semplicemente la discussione.

VENEGONI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Rubinacci. Mi pare sia la soluzione più logica. Data la complessità dell'argomento, sarebbe stato bene che il relatore avesse sottoposto alla Commissione delle proposte di modifica. Le organizzazioni sindacali hanno già preso posizione pro o contro il sistema in atto. Se ci sono delle norme che contrastano col sistema generale della previdenza sociale, possono essere corrette attraverso la nostra azione legislativa. Dare mandato al Ministero del lavoro di riconvocare le parti, sarebbe come riaprire la polemica e non affrettare certo la soluzione del problema. Facciamo dunque un esame approfondito del problema, ciascuno per conto nostro, con l'ausilio dei tecnici ed interpellando anche gli interessati, riservandoci piena libertà di azione per la soluzione legislativa.

DRIUSSI. Su questo problema penso che tutti i colleghi abbiano ricevuto, dalle varie parti, memorie che sono venute ad integrare quanto, in questi mesi passati, avevamo avuto occasione di sentire dalla viva voce degli interessati. Se dovessi valutare, in base alle esposizioni che sono state fatte a me personalmente, ed ai confronti che ho avuto modo di fare tra i due tipi di pensione (sulla base di dati concreti e non ipotetici), dovrei esprimere netto il mio pensiero contrario a questo disegno di legge. Anche il famoso *referendum* è stato fatto in un clima particolare e, soprattutto, con una conoscenza scarsissima della questione da parte dei lavoratori.

A proposito di *referendum*, prendiamo in esame coloro che vi hanno partecipato e guardiamo l'accordo del febbraio 1949 che prevedeva si dovesse votare entro sei mesi. A tale *referendum* avrebbero quindi dovuto partecipare i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1949. Il *referendum* fu fatto invece nel settembre del 1952, con il risultato che, essendo rimasta in vigore la disposizione che prevedeva dovessero votare solo coloro che erano in servizio al 1° gennaio 1949, nonostante i sei mesi preventivati fossero diventati tre anni, ben cinquemila nuovi assunti, sia nel ramo operaio che in quello impiegatizio, non votarono, anche se proprio essi, fatto il con-

fronto tra i due sistemi previdenziali, sarebbero stati i primi ad essere danneggiati dall'eventuale approvazione del disegno di legge. Né il Ministero del lavoro fece sentire, in merito, la sua opinione nonostante fosse stato sollecitato dagli esclusi. Sempre a proposito del *referendum* ricordo che esso avvenne qualche giorno prima che l'I. N. P. S. provvedesse ai primi conguagli ai pensionati. Nella seconda metà del settembre 1952 intervennero detti conguagli che, per la prima volta, resero edotti molti sulla vera consistenza della portata economica e pratica della nuova legge. Anche per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dalle aziende elettriche, posso affermare che tutte, eccezion fatta per una sola, quale prima e quale dopo, quale con maggiore, quale con minore entusiasmo, si sono dimostrate contrarie al disegno di legge.

C'è infine da osservare che il fondo di previdenza proposto bloccherebbe, in pratica, ogni possibile miglioramento non tanto del sistema retributivo quanto di quello previdenziale dei dipendenti dalle aziende elettriche, i quali hanno ancorate, specialmente gli impiegati, certe loro indennità al contratto del 1946. Inoltre noi sappiamo che, attraverso il fondo autonomo, verrebbero ad essere assorbiti tutti i fondi che avrebbero dovuto essere accantonati per i conti previdenziali e che sembrano ascendere a qualche diecina di miliardi.

Concludendo, sarei per la reiezione del disegno di legge, se non mi preoccupasse la situazione di coloro che, nelle more di questi accordi, sono andati in quiescenza e per i quali è stato trovato l'accorgimento di integrare la pensione dell'I. N. P. S. fino all'importo previsto dal fondo.

Sono, perciò, favorevole al rinvio; e mi auguro che, nel frattempo, si dia a tutti gli interessati la possibilità di esprimere il proprio pensiero sull'argomento in modo che, successivamente, possa giungere all'esame della nostra Commissione un disegno di legge sul quale non esistano dissensi fra i lavoratori della stessa categoria e per il quale vi sia armonia da parte di tutte le organizzazioni sindacali.

ROBERTI. Non scenderò nel merito della questione: però, non posso fare a meno di sottoporre all'attenzione della Commissione talune gravi considerazioni di principio che il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, solleva. In sostanza, tutti conosciamo il tentativo dei grandi monopoli di creare un determinato tipo di previdenza e staccarlo dal sistema della previdenza generale. Si desidera istituire nuove forme di previdenza di settore e di cate-

goria perchè possano dare prestazioni migliori. Siamo d'accordo che gli enti e gli organismi economicamente più forti possono assicurare migliori trattamenti previdenziali ai propri dipendenti; ma lo sforzo della previdenza sociale è volto, in tutti i paesi del mondo, ad estendere obbligatoriamente a tutti i lavoratori lo stesso sistema di assistenza e previdenza sociale.

Noi abbiamo milioni di lavoratori, oltre quelli che dipendono dalle grandi aziende monopolistiche, occupati in migliaia di aziende non monopolistiche della media e piccola industria, i quali non possono godere di un trattamento preferenziale. Essi, anzi, corrono il rischio di perdere il beneficio della previdenza sociale. Il sistema del *referendum* quindi, non è un sistema che può essere adottato in questa materia. Se poniamo il quesito alla Montecatini è chiaro che, sia i datori di lavoro, sia i lavoratori diranno che preferiscono staccarsi dall'I. N. P. S. e fare una loro previdenza aziendale. Lo stesso si verificherebbe per la Fiat e per altri grandi complessi industriali. Ciò significherebbe buttare allo sbaraglio i lavoratori che non hanno la fortuna di lavorare alle dipendenze dei grandi complessi monopolistici che, soli, offrono la sicurezza del pagamento di contributi maggiori.

Ecco perchè il sistema generale della previdenza sociale tende a rendere uguale, generale, obbligatorio per tutti, un unico sistema di previdenza. Che, poi, alcuni complessi o singole categorie possano, in aggiunta a quello che è il sistema generale, perfezionarlo con altri criteri mutualistici ed anche paternalistici, e, attraverso erogazioni degli imprenditori, aumentare l'assistenza previdenziale, di questo tutti i rappresentanti dei lavoratori e tutti i deputati, non possono che esserne soddisfatti.

Ritengo, quindi, che questo disegno di legge ci ponga di fronte ad un grave problema di principio, che abbiamo il dovere di considerare attentamente. Se non lo facessimo, potremmo poi accorgerci che le industrie chimiche, le grandi industrie metalmeccaniche ecc. vorranno adottare lo stesso sistema, con la conseguenza di rendere impossibile in Italia un unico sistema di assicurazione obbligatoria.

Io penso che il nostro scopo debba essere quello di elevare al massimo la pensione per tutti a spese della grande mutua che è composta da tutti i lavoratori d'Italia.

ZACCAGNINI. Mi associo alla proposta formulata dal relatore e da altri colleghi, di rinviare la discussione in corso. Penso che fra le due tesi, quella di dare nel frattempo man-

dato al relatore di studiare le opportune modifiche e proporle, e quella di affidare questo compito al Ministero, previa riconvocazione delle parti, si possa trovare un accomodamento nel senso che entrambi, relatore e Ministero, potrebbero, nel frattempo, attendere al compito e, separatamente o congiuntamente, provvedere nel migliore dei modi, a redigere il testo su cui si possa trovare l'accordo.

DI VITTORIO. Non sarei alieno dall'accettare la proposta dell'onorevole Zaccagnini, perché è sempre nel nostro desiderio di trovare soluzioni sulle quali concordino tutte le organizzazioni sindacali. Però, nella situazione attuale, per quanto riguarda questo disegno di legge, dopo tanti anni di discussione, dopo i *referendum* fatti tra gli stessi interessati, pensare ora ad un aggiornamento per consultare nuovamente le stesse organizzazioni sindacali, quando esse già hanno proceduto al loro schieramento e quando le posizioni di ognuno sono ben note, mi sembra come un volere eludere il problema. Né la richiesta di rinvio può basarsi sulla sopravvenienza di nuovi fatti.

Chiunque di noi sia legato, direttamente o indirettamente ai lavoratori, sa come questi problemi sono stati discussi da ciascuno degli interessati: essi hanno fatto i loro calcoli, si sono consigliati, tutti hanno avuto la possibilità di informarsi e tutti hanno partecipato con grande passione a questo *referendum*. Quando una questione è controversa in una qualsiasi categoria di cittadini, e si tratta di un interesse collettivo, il modo democratico e, quindi, più giusto di risolvere il problema è quello di consultare gli interessati e di attenersi poi alla soluzione adottata dalla grande maggioranza.

ZACCAGNINI. Allora voi dovrete essere per l'approvazione del disegno di legge così com'è.

DI VITTORIO. Noi siamo favorevoli al disegno di legge. È chiaro che se ci presentano proposte che migliorano le condizioni a favore dei lavoratori, noi siamo disposti ad accettarle. Per quanto riguarda la questione di principio sollevata dall'onorevole Roberti, e forse anche da altri colleghi, desidero osservare solamente quanto segue: che noi siamo per il concetto solidaristico, noi cerchiamo di spingere avanti e di migliorare i sistemi previdenziali e sociali in favore di tutti i lavoratori, nessuno escluso. Però, nel sistema generale, come in ogni sistema del genere, i lavoratori non possono precludersi la possibilità di migliorare le loro attuali posizioni.

Molte vie si possono aprire per stimolare l'avanzamento di tutto il fronte dei lavoratori sulla stessa linea. Se, invece, blocchiamo questa possibilità, eliminiamo questa funzione di stimolo che alcuni gruppi possono esercitare nel senso di far progredire il sistema.

ROBERTI. Ma la Montecatini, la Olivetti fanno condizioni migliori in favore degli operai e io mi meraviglio che sia proprio lei a sostenere queste tesi.

DI VITTORIO. Noi vogliamo che tutti i lavoratori siano assicurati, che tutti abbiano un minimo che sia il minimo più alto possibile. Premesso questo, noi non vogliamo privarci della possibilità, dove questa possibilità si presenti, di migliorare la situazione di determinati settori, che rappresentano le punte avanzate della classe operaia.

SCALIA. Non credo sia esatto affermare che il progetto che viene sottoposto al nostro esame preveda delle condizioni migliori o più favorevoli di quelle generali. L'amico Driussi ha voluto evitare di trattare la questione di merito e si può anche evitarla. Ma al momento in cui fosse necessario scendere in maggiori dettagli, si possono benissimo citare le cifre e, comparativamente, analizzare i dati che risultano da un trattamento e dall'altro. Posso assicurare nella maniera più assoluta — pur ammettendo la perfetta buona fede dell'onorevole Di Vittorio — che, purtroppo, il trattamento previsto dal disegno di legge è inferiore a quello generale previsto dallo I. N. P. S. Va tenuto conto, innanzi tutto, che il *referendum* fu fatto nel settembre del 1952. In quell'epoca veniva promulgata la legge n. 218 che modificava il sistema finanziario su cui si basa il trattamento assistenziale per i lavoratori. Va tenuto altresì conto che, sia la C. G. I. L., tramite la sua federazione, sia la C. I. S. L. tramite la sua federazione, fecero presente al Ministro del lavoro, in una riunione tenutasi il 6 agosto 1954, che, attesa la volontà del Ministro del lavoro di modificare in alcune parti il testo sottoposto al *referendum*, nel caso in cui ciò fosse stato fatto, non ci si sarebbe più trovati di fronte al *referendum* e perciò anche la base del testo proposto sarebbe venuta meno.

Il Governo ha, tuttavia, preparato un testo che risulta diverso da quello sottoposto a *referendum*. Pertanto, si sono avute le seguenti posizioni: la F. E. N. I. E. L. ha accettato il testo modificato; la F. I. D. A. E. ha accettato il testo modificato; la F. A. I. L. non ha accettato (in quanto peggiora le condizioni); la U. I. L. non ha accettato (e propone un fondo integrativo); la C. G. I. L. di

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Trieste avversa il progetto originario e, infine, la C. I. S. L. avversa il progetto perché lo ritiene inferiore al trattamento già in atto e ritiene che si debba procedere ad un trattamento integrativo e non sostitutivo.

È, quindi, chiaro che ci si trova di fronte ad un atteggiamento di notevole perplessità da parte delle organizzazioni sindacali.

DI VITTORIO. Quali sono le modifiche sostanziali?

SCALIA. Le modifiche sostanziali sono tante che addirittura se ne fa un termine di confronto.

Tuttavia, ci potrebbe essere un'ipotesi: apportare al disegno di legge delle modifiche tali che rendano il progetto stesso almeno non inferiore a quello dell'I. N. P. S. Ma anche in questo caso debbo dire che la federazione della C. I. S. L. non sarebbe d'accordo in quanto, in definitiva, anche se si adeguassero i due trattamenti, disancorandoci dal sistema generale, non avremmo più modo di seguire i miglioramenti futuri. Risolveremmo la situazione di alcuni anziani ma, per il futuro, noi rimarremmo disancorati dal sistema generale. Sarei, pertanto, favorevole ad una completa rielaborazione del testo. Mi associo alla proposta del collega Zaccagnini.

RUBINACCI. D'accordo. Anche secondo il mio punto di vista, non siamo affatto maturi per un'approvazione pura e semplice di questo disegno di legge così come non siamo nemmeno maturi per un giudizio sommario di reiezione implicita od esplicita. Il Presidente ha avuto l'accortezza di metterci in guardia contro dei passi avventati che potrebbero seriamente preoccupare una gran massa di pensionati e di anziani che da questo sistema, in atto da alcuni anni, hanno indubbiamente dei vantaggi.

Si tratta di prendere una posizione che non pregiudichi nulla, che lasci integre tutte le possibilità di valutazione da parte della Commissione. Un incarico ufficiale al Ministero, perché svolga delle trattative con le organizzazioni sindacali, potrebbe essere interpretato come un implicito rigetto di questo disegno di legge che, fra le altre cose, non abbiamo nemmeno ancora discusso.

Un rinvio puro e semplice della seduta della Commissione potrebbe essere considerato come una presa in considerazione pura e semplice del disegno di legge. Non facciamo né una cosa né l'altra: rinviando la discussione ad una prossima seduta; non, quindi, un rinvio *sine die*. Diamo incarico al nostro relatore di studiare tutti gli aspetti tecnici, soprattutto in riferimento alla legge del 1952, lasciandolo arbitro

di chiedere al Ministero, a nome della Commissione, tutta l'assistenza e la collaborazione necessaria al miglior esito del compito affidatogli.

GITTI. Mi sembra che, allo stato della discussione, ci sia un punto sul quale possiamo essere tutti d'accordo e cioè che la legge debba ispirarsi ad un concetto integrativo e non ad un concetto sostitutivo.

Questo punto vorrei che il relatore ricordasse nella rielaborazione che si accinge a fare.

PRESIDENTE. Sono convinto che anche il collega Di Vittorio convenga su questo: che non si possa discutere stamane. Si potrebbe, allora, stabilire (di fronte alla richiesta del relatore di non pronunciarsi non essendo noi tutti in possesso di elementi sufficienti) di dare mandato al relatore stesso di trovare questi elementi da presentare alla ripresa dei lavori parlamentari, autorizzandolo a chiedere al Ministero del lavoro tutta la collaborazione che crederà necessaria.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio, allora, ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bartole: Modificazioni alla composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bartole: «Modificazioni alla composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (415)».

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questa proposta di legge.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge Bartole tende a far sì che nel consiglio di amministrazione dell'I. N. A. M. sia inclusa anche la rappresentanza dei farmacisti; analogamente, il rappresentante dei farmacisti dovrebbe essere incluso nei comitati provinciali. In effetti, in base ad una convenzione intervenuta durante il periodo commissariale, era previsto che, in attesa della legge, si sarebbe disposto per la inclusione del rappresentante dei farmacisti nel consiglio di amministrazione dell'I. N. A. M. Si potrebbe discutere sulla legittimità o meno di tale clausola della convenzione poiché le rappre-

sentanze nel consiglio di amministrazione sono stabilite per legge, tenuti presenti e gli interessi che si rappresentano e i motivi di ordine tecnico, amministrativo, e organizzativo che sono alla base dell'attività dell'Istituto.

Evidentemente, se la proposta che viene presentata dovesse partire dal presupposto della rappresentanza degli interessi della categoria dei farmacisti, la proposta stessa, a mio parere, non potrebbe essere accettata. Ma, come dice il proponente, la inclusione della rappresentanza dei farmacisti è, invece, in rapporto al necessario ausilio tecnico per il migliore funzionamento del servizio farmaceutico, sia per gli aspetti assistenziali, sia per gli approvvigionamenti.

Tenuto calcolo della nuova legge sull'assistenza sanitaria ai pensionati, dalla quale deriva la necessità di un più efficiente ed organizzato servizio farmaceutico, ritengo opportuno proporre alla Commissione l'accoglimento della proposta del collega Bartole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Desidero osservare che il modo stesso con cui è presentata questa proposta di legge, ci deve mettere in guardia. Si vuole in esso affermare la necessità di modificare la struttura del consiglio di amministrazione dell'I. N. A. M. solo per consentire la rappresentanza dei farmacisti. Siamo tanto contrari ad una simile concezione, che ci sembra persino superfluo entrare nel merito. Mentre si capisce come, da parte dei medici, sia giustificabile la richiesta di una maggiore rappresentanza, da parte dei farmacisti questa ci appare del tutto infondata. I farmacisti sono dei fornitori, sono dei commercianti che forniscono merce all'I. N. A. M. come la forniscono agli altri clienti privati. Come non avviene che si metta nel consiglio di un ospedale un rappresentante dei fornitori, così il farmacista, come tale, non deve trovare posto in seno al consiglio di amministrazione dell'I. N. A. M.

Per tutti questi motivi, noi siamo contrari.

LENZA Debbo contestare, innanzi tutto, l'affermazione secondo la quale i farmacisti sarebbero dei commercianti. Essi sono fornitori di un'opera professionale. L'interpretazione della ricetta è, di per se stessa, un elemento così squisitamente di ordine professionale da consentirmi di sorvolare sul fatto che, a differenza di altri professionisti, invece di fornire chiacchiere, il farmacista fornisce medicinali. Comunque, l'atto della vendita è

successivo alla funzione professionale del farmacista.

Ciò ben chiarito, debbo notare come, oggi, si tenda all'estensione della facoltà di acquisto diretto da parte degli ambulatori sia per la distribuzione, sia per l'erogazione diretta dei medicinali.

Mi sembra, perciò, strana questa discussione, specie a due giorni di distanza dall'approvazione di una legge la quale afferma che si possono acquistare i medicinali direttamente.

Il meno che si possa fare, per ovviare a taluni degli inconvenienti di quella legge, è introdurre un rappresentante tecnico in seno al consiglio d'amministrazione dell'I.N.A.M., riconoscendo così ai farmacisti una collaborazione sul piano tecnico, prescindendo completamente da quelli che sono i rapporti di natura commerciale.

DI VITTORIO. Qui si solleva una grossa questione di principio. Con la legge relativa alle mutue contadine abbiamo fatto un passo avanti nel senso di conferire agli enti assistenziali un carattere sempre più mutualistico, anche nel senso amministrativo. Se ora aggiungiamo i rappresentanti dei farmacisti negli istituti previdenziali, non solo modifichiamo la struttura, ma mutiamo il carattere di questi enti, i quali, invece di essere enti mutualistici, diventeranno enti paternalistici.

PRESIDENTE. Poiché molti colleghi debbono allontanarsi per partecipare alla riunione della Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

ZANIBELLI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 ».

Presenti e votanti 48

Maggioranza 25

Voti favorevoli 47

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Bufardeci, Buttè, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, De Totto, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, Lenza, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Re-

possì, Roberti, Rubinacci, Santi, Scaha Vito, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gighola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi e Zanibelli.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI